

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 29 Aprile 2016	
OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTATO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2016

L'anno 2016 il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 14:00, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Albarelli Marco	P	Giannuzzi Sabrina	P
Borghi Margherita	P	Levorato Mariachiara	P
Bruschi Fabiana	P	Magnanini Nicolò	P
Catellani Fabio	A	Moscardini Marco	P
Catellani Martina	P	Nicolini Gianluca	P
Fantuzzi Marcello	A	Pernarella Mauro	P
Ferrari Enrico	P	Scaltriti Elisa	P
Ghirelli Ilaria	P	Tesauri Gabriele	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste il **Segretario Generale del Comune Cerminara Francesca**.

Assume la presidenza dell'adunanza **Ferrari Enrico, Vicepresidente del Consiglio Comunale**. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Catellani Martina - Ghirelli Ilaria - Nicolini Gianluca.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29/04/2016

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determini la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2014, modificato con delibera di C.C. n. 28 del 29.04.2016 dispone che:
 - «1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
 - 2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta».

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2016, è stato differito al 30 aprile 2016;

Preso atto che:



CITTÀ DI
CORREGGIO

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali debbano essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- a norma del comma 688 dell'art. 1, della legge 147/2013 tutte le deliberazioni di approvazione della aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, devono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998;

Considerato che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha apportato delle modifiche sia alla legge n. 147/2013 che disciplina il tributo per i servizi indivisibili (TASI), sia all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011, che disciplina l'Imposta Municipale Propria, in particolare dal 1 gennaio 2016:

- il comma 639 dispone che la Tasi sia a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il comma 669 dispone che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- al comma 678, sono stati aggiunti due periodi: il primo dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga inalterata tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, dando la possibilità ai Comuni di modificarla in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento, il secondo prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, sia ridotta al 75 per cento;

- al comma 681 sono stati aggiunti due capoversi nei quali si dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versi la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

- all'art. 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiamato dal comma 675, dell'art. 1, del D.L. n. 201/2011, viene inserita una nuova fattispecie di riduzione della base imponibile del 50%, la lettera 0a) riguardante le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori

abituamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9;

- il comma 15, dell'art. 1, della legge 208 del 28/12/2015 inserisce all'art. 13, comma 2 lett. a) del D.L. 201/2011 una nuova tipologia di equiparazione all'abitazione principale che riguarda le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI), approvato con delibera consiliare n. 25 del 30/7/2014 e modificato dalla delibera consiliare n. 28 del 29.04.2016.

Visto il comma 26, dell'art. 1, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che prevede la sospensione temporanea della facoltà per gli enti locali di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29 maggio 2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni Tasi per l'anno 2015 improntate sull'applicazione della Tasi solo sugli immobili non soggetti ad IMU quali le abitazioni principali e quelle a queste equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, ai beni merce delle imprese costruttrici di cui all'art. 13, comma 9 bis del D.L. 201/2011 ed agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013;

Preso atto pertanto che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili dovrà essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011;

Dato atto:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, di cui ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura del 2,93%, del costo dei servizi indivisibili riportati nella tabella sottostante:

SERVIZIO	Stanziamiento 2016
Illuminazione pubblica	Euro 654.067,97
Manutenzione aree verdi	Euro 268.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni culturali	Euro 594.559,97
Sicurezza	Euro 346.378,75
Servizi socio assistenziali	Euro 800.608,45
Totale spese servizi indivisibili	Euro 2.663.615,14



Ritenuto di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote TASI applicate per l'anno 2015 inserendo le opportune modifiche apportate dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 alla legge n. 147/2013 istitutiva della IUC - TASI:

<p><u>Esenzioni</u></p> <p>Per abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie A1, A8 e A9</p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dall'A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI AIRE</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze,</p>
---	--



	<p>posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p>
<p><u>0</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</p>
<p><u>0</u> per cento</p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p><u>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO</u></p>
<p><u>0</u> per cento</p>	<p>Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.</p>



<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO.</u> Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.
<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u> Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito. Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.
<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u> Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
<u>0,1</u> per cento	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>Esenti</u>	<u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
<u>0,25</u> per cento	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati
<u>0</u> per cento	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica ai Terreni Agricoli.

	<p>Si applica alle Aree Edificabili</p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">- A/10 uffici e studi privati- C/1 negozi e botteghe- C/3 laboratori per arti e mestieri- C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi- Immobili di categoria B- Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10
--	--

Preso atto che a norma del comma 688 dell'art. 1, della legge 147/2013 tutte le deliberazioni di approvazione della aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, debbono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28/9/1998;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato, con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 4 del 21/01/2014, a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi" ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

Tenuto conto che il Vicepresidente del Consiglio ha proposto la trattazione congiunta dei punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5, (Enrico Ferrari - Correggio al centro; Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì tu sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare quindi le aliquote TASI riportate in premessa che si qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;



CITTÀ DI
CORREGGIO

3. di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. - TA.S.I. sarà inviata in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, mediante l'inserimento del testo della medesima deliberazione nonché del Regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

Successivamente il Vicepresidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5, (Enrico Ferrari - Correggio al centro; Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì tu sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 257 considerata la necessità di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

